



**AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Direzione

Prot. n. I- 61/2/4/17-9(11939)

Allegati: 1

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni  
ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.  
Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione  
partecipazioni da alienare e relative determinazioni.

Compongono il Consiglio Comunale i signori:

<b>PRES.</b>		<b>PRES.</b>	
APOLLONIO Guido	si	GHERSINICH Giuseppe	si
BABUDER Michele	si	GIACOMELLI Claudio	si
BARBO Giovanni	si	GIANNINI Gianrossano	si
BASSA POROPAT M. Teresa	si	GRIM Antonella	si
BASSO Domenico	si	IMBRIANI Alessandro	si
BERTOLI Everest	si	LIPPOLIS Antonio	si
BERTONI Cristina	si	MARINI Bruno	si
BETTIO Francesco	si	MARTINI Fabiana	si
CAMBER Piero	si	MENIS Paolo	si
CASON Roberto	si	PANTECA Francesco di Paola	si
CAVAZZINI Andrea	si	POLACCO Alberto	si
CLAUDIO Michele	si	POLIDORI Paolo	si
CODARIN Massimo	-	PORRO Salvatore	-
COSOLINI Roberto	si	REPINI Valentina	si
DAL TOÈ Barbara	si	RESCIGNO Vincenzo	si
DANIELIS Elena	-	ROBERTI Pierpaolo	si
de GIOIA Roberto	-	RUSSO Giovanni	-
DECLICH Manuela	si	SVAB Igor	si
DIPIAZZA Roberto	-	TONCELLI Marco	si
FAMULARI Laura	si	TUIACH Fabio	si
GABRIELLI Marco	si		

E' assente il Sindaco Roberto DIPIAZZA

Sono presenti **35** consiglieri / sono assenti **5** consiglieri

Assessori

BRANDI Angela	si	LODI Elisa	-
BUCCI Maurizio	si	POLLI Luisa	-
GIORGI Lorenzo	-	ROBERTI Pierpaolo	si
GRILLI Carlo	-	ROSSI Giorgio	si
LOBIANCO Michele	-	TONEL Serena	-

riferito al n. ord.: 104/2017

Presiede il Presidente dott. Marco GABRIELLI

Partecipa il Vice Segretario Generale Supplente dott. Mauro SILLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 6.10.2017 al 21.10.2017

Su proposta dell'Assessore Bucci

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell' art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un' opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un' opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d' interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all' articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all' articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all' ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l' utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* ;

**RILEVATO** che per effetto dell' art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate;

**PRESO ATTO** che, alla data del 23 settembre 2016 (data di riferimento per la ricognizione), il Comune di Trieste deteneva (situazione non mutata al 13 settembre

2017) le seguenti partecipazioni societarie dirette:

- AMT s.p.a. in liquidazione;
- AMT Trasporti s.r.l. in liquidazione;
- Fiera di Trieste s.p.a. in liquidazione;
- Trieste Coffee Cluster s.r.l. in liquidazione;
- Esatto s.p.a. (società in house);
- Trieste Città Digitale s.r.l. - nel prosieguo TCD s.r.l.;
- Terminal Intermodale Trieste-Fernetti s.p.a. (società in house);
- Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l. - nel prosieguo GAL Carso s.c.a.r.l.;
- Banca Popolare Etica s.c.p.a.;
- Assicurazioni Generali s.p.a. (società quotata);
- HERA s.p.a. (società quotata).

**PRESO ATTO** che, alla stessa data del 23 settembre 2016, il Comune di Trieste deteneva (situazione non mutata al 25 settembre 2017) le seguenti partecipazioni societarie indirette:

- Trieste Trasporti s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);
- TPL FVG s.c.a.r.l. (società a partecipazione indiretta tramite Trieste Trasporti s.p.a.);
- Azienda Provinciale Trasporti s.p.a. - nel prosieguo APT s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);
- FAP Autoservizi s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);
- Interporto Cervignano del Friuli s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite Terminal Intermodale Trieste-Fernetti s.p.a.);

**TENUTO CONTO** che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**PRESO ATTO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

#### **RICHIAMATI:**

- il comma 5, dell'articolo 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., che dispone che le norme del T.U.S.P. si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate;
- il comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., che dispone che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (condizione in cui rientrano le partecipazioni detenute dal Comune di Trieste nelle due società Assicurazioni

Generali s.p.a. ed HERA s.p.a.);

- il comma 1, lettera g) dell'articolo 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., che precisa la definizione di partecipazione indiretta definendola: *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"* (condizione in cui rientrano le partecipazioni indirette detenute dal Comune di Trieste nelle società APT s.p.a., FAP Autoservizi s.p.a., Trieste Trasporti s.p.a. e TPL FVG s.c.a.r.l.; resta invece esclusa la società Interporto Cervignano del Friuli s.p.a. in quanto società partecipata da Terminal Intermodale Trieste-Ferneti s.p.a. su cui il Comune non esercita il controllo);

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle "partecipazioni indirette" sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.S.P. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), sono pertanto escluse dalla revisione straordinaria le partecipazioni delle due società quotate Hera s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a.;

**PRESO ATTO**, per quanto sin qui esposto, che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20, comma 1 e 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Trieste:

#### PARTECIPAZIONI DIRETTE

- AMT s.p.a. in liquidazione;
- AMT Trasporti s.r.l. in liquidazione;
- Fiera di Trieste s.p.a. in liquidazione;
- Trieste Coffee Cluster s.r.l. in liquidazione;
- Esatto s.p.a. (società in house);
- Trieste Città Digitale s.r.l. - nel prosieguo TCD s.r.l. (società in house);
- Terminal Intermodale Trieste-Ferneti s.p.a.;
- Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l. - nel prosieguo GAL Carso s.c.a.r.l.;
- Banca Popolare Etica s.c.p.a.;

#### PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- Trieste Trasporti s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);
- TPL FVG s.c.a.r.l. (società a partecipazione indiretta tramite Trieste Trasporti s.p.a.);
- APT s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);
- FAP Autoservizi s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti

s.r.l.);

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le sopra elencate partecipazioni detenute dal Comune di Trieste è contenuto nella Relazione Tecnica (allegato A), unita alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, elaborata secondo il modello standard proposto dalla Corte dei Conti con la propria Deliberazione n. 19/SezAut/ del 19 luglio 2017 avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016*";

**CONSIDERATO** che, la ricognizione prevista dall'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 ha l'obiettivo di individuare le partecipazioni che devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.;

**PRESO ATTO** che l'articolo 24, comma 2, T.U.S.P. 2, prevede altresì che "*per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti*".

**RITENUTO** di evidenziare, sulla base di quanto comunicato dai singoli liquidatori, lo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione delle società AMT s.p.a., AMT s.r.l. e Fiera di Trieste s.p.a. disposte con i Piani di razionalizzazione delle società partecipate adottati con D.C. 11/2015 e D.C. 26/2016:

- **AMT s.p.a. in liquidazione:** non si è potuto completare l'attività di liquidazione in quanto la società ha un patrimonio immobiliare la cui valorizzazione è collegata all'esito dell'aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale regionale; in particolare in base all'Allegato 4, "*Altre infrastrutture strategiche e funzionali*", del *Disciplinare della "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi automobilistici di trasporto di persone urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"* i beni immobili di proprietà di AMT s.p.a. relativi a:
    - Broleto-A, Via Caduti sul lavoro (palazzina, uffici, mensa e servizi);
    - Broleto-B Via Caduti, 2 sul lavoro (ex San Marco);dovranno essere acquisiti dall'affidatario del trasporto pubblico locale mentre gli immobili relativi a:
    - beni mobili ed immobili della linea tranviaria Trieste-Opicina;
    - immobili trenovia area scoperta di Via Marziale Terreno e cabina di conversione linea tranviaria;
    - aree denominate gironi di manovra Erta Sant'Anna e Borso S. Nazario;dovranno essere acquisiti in proprietà al Comune di Trieste e messi a disposizione (in locazione) del soggetto affidatario ad aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale.
- Oltre al motivo di cui sopra il liquidatore ha comunicato che la liquidazione è incerta in quanto vi sono delle cause legali ancora in essere di cui alcune non ancora prossime al giudizio nonché vi sono possibili cause legali non ancora sfociate in un contenzioso; a tal proposito viene anticipato che verrà affidato ad un legale lo studio di queste fattispecie per capire se sia possibile completare la procedura liquidatoria in pendenza di tali situazioni latenti.

- **AMT Trasporti s.r.l. in liquidazione:** non si è potuto completare l'attività di liquidazione in quanto questa risulta subordinata alla vendita delle quote di partecipazione detenute nelle società APT s.p.a. e Fap Autoservizi s.p.a. In particolare:
  - per quanto riguarda la partecipazione in APT s.p.a. le quote non sono state ancora alienate in quanto l'esistenza di un contenzioso tra i partecipanti alla gara per l'aggiudicazione del contratto di trasporto pubblico locale ha reso estremamente difficile l'attribuzione di un valore alla quota detenuta in APT s.p.a.  
Al permanere della situazione delineata il liquidatore dovrà decidere - di concerto con i soci - un valore di riferimento per attivare una procedura per la cessione della quota detenuta in APT s.p.a.
  - per quanto riguarda la partecipazione in FAP Autoservizi s.p.a. in data 31-08-2017 il perito incaricato della valutazione delle quote FAP Autoservizi s.p.a., ha asseverato la perizia in Tribunale pertanto a breve si procederà alla alienazione del pacchetto azionario;
- **Fiera di Trieste s.p.a. in liquidazione:** non si è potuto completare l'attività di liquidazione in quanto questa era subordinata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà della società al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a pagare i debiti della società (principalmente verso il sistema bancario) ed a provvedere al versamento del carico fiscale a favore dell'erario. A seguito di gara di asta pubblica, a metà del mese di settembre c.a., è stato stipulato il contratto di compravendita con l'aggiudicatario ed è stato incassato dalla società il controvalore in denaro degli immobili, provvedendo immediatamente a chiudere le posizioni debitorie con il sistema bancario. A conclusione della liquidazione (entro il 2018) il netto rimanente sarà attribuito ai singoli soci in ragione delle specifiche quote di partecipazione al capitale sociale (il Comune di Trieste per l'87,40%);

**RICHIAMATA** la Delibera Consigliare n. 39 del 26 maggio 2016 con la quale il Comune di Trieste approvava il recesso (ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d. dello Statuto sociale) del Comune di Trieste dalla società Trieste Coffee Cluster s.r.l. in applicazione dell'articolo 55 della L.R. 3/2015 che dispone la trasformazione delle Agenzie di Sviluppo dei Distretti Industriali (ASDI) verso un assetto societario interamente detenuto da soggetti privati;

**RICHIAMATA** la nota a firma del Sig. Sindaco del Comune di Trieste di data 1 giugno 2016 con la quale veniva comunicato il recesso dell'Amministrazione dalla quota di partecipazione ai sensi dello Statuto societario richiedendo il versamento dell'importo corrispondente sul conto di tesoreria comunale;

**RITENUTO** di prendere atto che, in data 19 aprile 2017, con atto del notaio Furio Gelletti, l'Assemblea dei soci di Trieste Coffee Cluster s.r.l. (assente il Comune di Trieste) ha deliberato la messa in liquidazione della società con effetto dal 28/4/2017;

**RITENUTO** di confermare lo stato di liquidazione delle società AMT s.p.a., AMT s.r.l. e Fiera di Trieste s.p.a. come previsto dai precedenti Piani di razionalizzazione delle società partecipate adottati con D.C. 11/2015 e D.C. 26/2016, cui si è aggiunta la liquidazione della società Trieste Coffee Cluster;

**VALUTATO** che, in applicazione del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e tenuto conto delle scelte politiche connesse al perseguimento del programma di mandato, si rende necessario alienare, con l'obiettivo di perseguire la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati, le società partecipate sotto indicate per le motivazioni puntualmente espresse nel prosieguo:

- APT s.p.a.: l'oggetto sociale della società risulta essere il trasporto pubblico e le attività connesse alla mobilità, in qualunque forma esercitati, l'organizzazione e produzione dei servizi ad essi relativi, il trasporto merci per conto terzi, il trasporto ferroviario e con impianti a fune, l'attività di manutenzione veicoli anche per conto terzi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei trasporti, la gestione di parcheggi, aree sosta, la costruzione e la gestione di infrastrutture connesse alla mobilità. Pertanto, giuridicamente, la partecipazione rientra nella categoria delle società di *produzione di un servizio di interesse generale* (articolo 4, comma 2, lettera a. T.U.S.P.). La società APT s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione. Nonostante ciò non si considera tale partecipazione come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per questo motivo si conferma l'indirizzo già dato al liquidatore di AMT s.r.l. di perfezionare l'alienazione del pacchetto detenuto in APT s.p.a. entro 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. I proventi della alienazione verranno utilizzati per finanziare il Programma di Investimenti che l'Ente intende implementare nel corso del mandato amministrativo.
- FAP Autoservizi s.p.a.: l'oggetto sociale della società risulta essere la gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo nonché l'esercizio di attività connesse o strumentali al servizio di trasporto stesso. Pertanto, giuridicamente, la partecipazione rientra nella categoria delle società di *produzione di un servizio di interesse generale* (articolo 4, comma 2, lettera a. T.U.S.P.). La società FAP Autoservizi s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., quindi, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione. Nonostante ciò non si considera tale partecipazione come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per questo motivo si conferma l'indirizzo già dato al liquidatore di AMT s.r.l. di perfezionare l'alienazione del pacchetto detenuto in FAP Autoservizi s.p.a. entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione consigliare adottata in esecuzione dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. I proventi della alienazione andranno utilizzati per finanziare il Programma di Investimenti che l'Ente intende implementare nel corso del mandato amministrativo;
- TCD s.r.l.: la società, che produce servizi strumentali di natura informatica al Comune di Trieste ed agli altri soci, è stata costituita nell'anno 2000 con socio privato operativo scelto con gara. La società non ha dipendenti in quanto la forza

lavoro risulta messa a disposizione interamente dal socio privato Media Technologies s.r.l.; essendo priva del requisito previsto dall'articolo 20, comma 2, (lettera b) del T.U.S.P., il socio Comune ne deve disporre alternativamente la soppressione, la fusione con altra società partecipata, la messa in liquidazione o l'alienazione. Tra le quattro ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., quella che risulta migliore dal punto di vista della maggiore efficacia, efficienza ed economicità è quella dell'alienazione della quota di partecipazione in quanto permette: (a) di dare continuità, sino alla loro naturale scadenza, ai contratti di fornitura di servizi informatici in essere tra il Comune e la società TCD s.r.l., preservando la continuità dei servizi erogati ai cittadini/utenti dall'Amministrazione comunale (l'immediata soppressione della società metterebbe a rischio le procedure di gestione informatica di numerosi procedimenti all'interno del Comune esponendo comunque l'Amministrazione alla necessità di attivare affidamenti esterni onerosi per l'ottenimento degli stessi o analoghi servizi); (b) di monetizzare utilmente il valore della quota di partecipazione detenuta dal Comune che potrà essere collocata sul mercato ad un prezzo di stima che tenga conto del "valore dei contratti in essere"; (c) di salvaguardare, per quanto possibile, l'occupazione collegata alla forza lavoro del socio privato limitatamente ai contratti di più lunga durata (trattasi di un aspetto sociale di cui il Comune è opportuno tenga conto). Non risulta infine percorribile, l'ipotesi della fusione in quanto non vi è una "struttura operativa" all'interno di TCD s.r.l.. La dismissione della partecipazione dovrà essere perfezionata entro il termine di 12 mesi dalla data della Deliberazione Consigliare di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

- Banca Popolare Etica s.c.p.a.: la società ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche con non Soci, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 con l'intento precipuo di perseguire le finalità della finanza Etica; pur trattandosi di finalità con elevato valore sociale, l'attività di Banca Popolare Etica s.c.p.a. è più propriamente riconducibile all'attività creditizia e pertanto si ritiene non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 4, del T.U.S.P. per il mantenimento della partecipazione societaria in capo al Comune. Per questo motivo si dispone l'alienazione del pacchetto detenuto in Banca Popolare Etica s.c.p.a. entro 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione consigliere di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. I proventi della alienazione dovranno essere utilizzati per finanziare il Programma di Investimenti che l'Ente intende implementare nel corso del mandato amministrativo.
- Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l.: l'oggetto sociale è definito dall'articolo 3 dell'atto costitutivo e risulta specificato in "*omissis....tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno alle Province di Gorizia e Trieste, costituito dalle aree denominate A1, B1, C1 nell'allegato 1 del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013. La Società persegue: (a) la definizione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale; (b) la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale*

*(PSL); (c) la promozione e selezione di progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di cooperazione; (d) la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale che possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale".*

L'oggetto, così come definito, fa rientrare la società, e quindi la partecipazione del Comune di Trieste, nella categoria prevista dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. che fa espressamente *salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*. Si evidenzia tuttavia, una contraddizione interna al T.U.S.P. che, all'articolo 4, comma 6, rende ammissibile la partecipazione dei Comuni ai GAL, ma contemporaneamente assoggetta tali enti, se costituiti nella forma di società consortile a responsabilità limitata, al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, dello stesso D.Lgs. 175/2016. In particolare, l'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P., prevede l'obbligo di alienazione o adozione di una misura di razionalizzazione nel caso in cui le condizioni dettate dalla stessa norma non vengano rispettate. Da un'analisi dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. si evidenzia che società GAL Carso s.c.a.r.l. non rispetta né la previsione della lettera d) (la società ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori), né la previsione della lettera d) (la società, nel triennio precedente, non ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro): pertanto rientra tra le società che, ai sensi dall'articolo 24, comma 1, con il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie devono essere oggetto, da parte del socio Comune di Trieste, delle misure di cui all'articolo 20, comma 1, del T.U.S.P.. Va quindi disposta alternativamente, la soppressione, la  fusione con altra società partecipata, la messa in liquidazione o l'alienazione. I Gruppi di Azione Locale ricadono prevalentemente in tali condizioni, specie in quelle sub b), d) ed e) in quanto per loro natura hanno strutture organizzative flessibili e poco articolate (al fine di contenere i costi di funzionamento), non realizzano significativi volumi di produzione di beni e servizi rilevanti ai fini IVA (primariamente svolgono attività di promozione del territorio di riferimento e delle realtà sociali, culturali e imprenditoriali sopra questo insediante, nonché di gestione amministrativa di progetti comunitari e di partecipazione ad iniziative transnazionali) ed hanno bilanci con ridotti utili in quanto non perseguono lo scopo di lucro.

Tra le quattro ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., quella che, per il Comune di Trieste risulta migliore dal punto di vista della maggiore efficacia, efficienza ed economicità è quella dell'alienazione della quota di partecipazione in quanto permette alla società di continuare la propria attività ricercando soluzioni alternative alla liquidazione societaria (per esempio modificando la natura giuridica da società consortile a responsabilità limitata a consorzio ex articoli 2602 e seguenti del Codice Civile).

Considerato quanto sin qui detto, è necessario comprendere pienamente le

ricadute di un'uscita del Comune di Trieste e della componente pubblica attualmente facente parte del Gruppo di Azione Locale dell'area carsica. In particolare, il Comune di Trieste (come gli altri Comuni dell'area carsica) ha aderito al GAL Carso s.c.a.r.l. con l'obiettivo di attuare l'iniziativa Comunitaria Leader, nel territorio di competenza, attraverso un Piano di Sviluppo Locale.

Elemento fondamentale di cui si deve tener conto è che la partecipazione della componente pubblica all'interno del GAL, deve rispettare l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 ai sensi del quale nei Gruppi di Azione Locale "a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto". Per questo motivo la "sopravvivenza" del GAL Carso non può prescindere dalla presenza dei "soci pubblici" in quanto, altrimenti, verrebbe minata la sua natura normativa di partenariato pubblico-privato e perderebbe di conseguenza la titolarità a gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i fondi concessi attraverso bandi e progetti. Questa circostanza, inoltre, potrebbe determinare il disimpegno automatico delle risorse allocate sul programma Leader dalla Regione FVG.

Va infatti tenuto conto, come testualmente comunicato dal Presidente del Gruppo di Azione Locale, che: *"Il GAL svolge un ruolo importante nelle aree marginali in quanto è in grado di strutturare specifiche strategie di sviluppo locale partendo dal basso (bottom up) secondo i principi della Community Local Led Development (CLLD), che appunto crea opportunità di gestione del territorio alle comunità insediate. Tali strategie mirano ad aumentare la resilienza del territorio in termini di sostenibilità globale, quindi economica, ambientale e sociale. Ecco che gli ambiti in cui lavora il GAL sono lo sviluppo delle filiere produttive, il turismo sostenibile e l'inclusione sociale. Il GAL Carso gestisce per l'area di riferimento (ex Z.O.C. del Carso) 3.400.000 euro di finanziamenti destinati allo sviluppo degli ambiti tematici delle filiere produttive, del turismo e dell'inclusione sociale nei prossimi 5 anni (entro giugno 2023). I fondi derivano dalla misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2014 -2020, ex fondi L.E.A.D.E.R (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale - Collegamento tra azioni volte allo sviluppo delle economie rurali). Accanto ai fondi del PSR il GAL, insieme ad AREA Science Park e ARIES ed altri partner della Slovenia ha ottenuto il finanziamento di un progetto INTERREG Italia Slovenia, denominato FISH AGRO TECH, che ha come obiettivo la ricerca tramite la condivisione con gli attori del territorio di soluzioni tecnologiche a problemi nell'ambito primario. Il valore del progetto è pari a 1.100.000 euro circa ed avrà una durata di 36 mesi. Il GAL ha inoltre presentato alcuni progetti di finanziamento sui progetti di collaborazione INTERREG tra Italia e Croazia, dei quali però non sono ancora note le graduatorie. Tutte le attività svolte dal GAL sono atte ad accrescere le potenzialità il dialogo e la collaborazione della popolazione di un'area marginale. Le attività vengono svolte a partire dalla consultazione con il territorio e le linee guida, la direzione delle strategie di sviluppo vengono definite poi dai soci sia privati che pubblici, che devono mantenere una continuità territoriale per permettere la buona riuscita delle politiche di sviluppo".*

La problematica collegata alle ricadute negative di un'eventuale uscita dei soci pubblici dai GAL è stata già posta all'attenzione del Ministro della Funzione Pubblica da parte dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti

Montani) auspicando un intervento correttivo del Legislatore.

In attesa del suddetto intervento normativo che preveda la disapplicazione dell'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. ai GAL, al fine di salvaguardarne l'azione a favore della comunità e del territorio del Carso, si ritiene opportuno rinviare la dismissione della partecipazione del Comune di Trieste al GAL Carso s.c.a.r.l. di un periodo prudenziale di 8 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, nel corso del quale si potrà anche verificare con i soci la possibilità alternativa di trasformare la società in una delle altre forme giuridiche escluse dall'ambito applicativo del T.U.S.P. e ammissibili per il GAL quali il consorzio ex articolo 2602 del Codice Civile.

Qualora, nel termine indicato, non si raggiunga almeno un primo accordo tra i soci per la trasformazione della forma costitutiva del GAL, si procederà alla dismissione della quota di partecipazione entro il termine di 12 mesi dalla data della presente deliberazione.

**RITENUTO**, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4, 20, 24 e 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., sussistono le seguenti motivazioni per confermare il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni societarie:

Esatto s.p.a.: la società il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Trieste (in-house) è affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune e presenta le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella categoria delle società in-house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente partecipante (art. 4, comma 2, lettera d. del T.U.S.P.) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.). La società Esatto s.p.a., inoltre, non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., quindi, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione;

- Terminal Intermodale Trieste-Ferneti s.p.a.: la società produce servizi di gestione di infrastrutture, autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali magazzini generali e fiscali, movimentazione logistica e deposito e trasporto della merce. Pertanto, presenta le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella categoria delle società di *produzione di servizi di interesse generale* (articolo 4, comma 2, lettera a. T.U.S.P.) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.). La società Terminal Intermodale Trieste-Ferneti s.p.a., inoltre, non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., quindi, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione;
- Trieste Trasporti s.p.a.: l'oggetto sociale della società risulta essere "*la gestione della mobilità di persone e cose con qualsiasi mezzo attuata nonché le attività ad essa comunque connesse o strumentali omissis*" pertanto, presenta le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella categoria delle società di *produzione di servizi di interesse generale* (articolo 4, comma 2, lettera a. T.U.S.P.) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione (art.

4, comma 1, del T.U.S.P.). La società Trieste Trasporti s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione. Ad ulteriore informazione sull'attività svolta dalla Trieste Trasporti s.p.a si evidenzia che nel 2014, scaduto il Contratto di Servizio decennale e dopo una proroga disposta dalla L.R. del 29 dicembre 2010, n. 22, la Regione FVG ha indetto una nuova gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e del servizio marittimo per l'intero territorio regionale. Il 27 gennaio 2017 la Regione ha decretato l'assegnazione della gara alla società TPL F.v.g. S.c.a.r.l., partecipata per il 25% da Trieste Trasporti s.p.a. insieme con le attuali concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale nelle unità di gestione di Udine, Pordenone e Gorizia rispettivamente SAF di Udine, ATAP di Pordenone e APT di Gorizia. Sull'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale pende un ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese "Busitalia Sita Nord s.r.l." (società al cento per cento di Ferrovie dello Stato) - "Autoguidovie s.p.a.", dal cui esito dipenderanno le decisioni che il Comune di Trieste dovrà assumere in merito al mantenimento o meno della partecipazione in Trieste Trasporti s.p.a.;

- **TPL FVG s.c.a.r.l.**: la società ha per oggetto *"la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e marittimo, nel caso di affidamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito di gara indetta dalla stessa Regione, secondo le linee di riforma di cui alla L.R. 23/2007, secondo il Contratto di servizio da sottoscrivere con la predetta Regione Friuli Venezia Giulia. omissis"* pertanto, presenta le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella categoria delle società di *produzione di servizi di interesse generale* (articolo 4, comma 2, lettera a. T.U.S.P.) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.). La società TPL FVG s.c.a.r.l. alla data del 23 settembre 2016 non svolgeva alcuna attività di gestione in attesa dell'aggiudicazione della gara regionale per il trasporto pubblico locale, pertanto le rilevazioni contabili relative agli utili ed al fatturato non sono significative per l'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.. Anche qui si richiama quanto già scritto relativamente alla società Trieste Trasporti s.p.a. con riferimento al ricorso pendente sull'affidamento della gara per il trasporto pubblico locale da parte della Regione Friuli Venezia Giulia dalla quale dipenderanno le azioni che il Comune di Trieste dovrà adottare in merito al mantenimento o meno della partecipazione in TPL FVG s.c.a.r.l.;
- **Assicurazioni Generali s.p.a.**: la società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazione. La quota di partecipazione del Comune di Trieste in Assicurazioni Generali s.p.a. si compone di n. 79.910 azioni ordinarie (rispetto a n. 1.561.808.262 azioni ordinarie con diritto di voto ciascuna con il valore nominale pari ad Euro 1,00) e deriva dal patrimonio residuo della "Fondazione Matilde Morpurgo Colonna dei Principi di Stigliano", costituita con

Deliberazione Consiliare n. 42 dd. 16/03/1964, a seguito di un lascito testamentario, avente lo scopo di erogare i frutti a cittadini in condizioni di bisogno. Le entrate provenienti dai dividendi annui finanziano le spese che il Comune di Trieste sostiene per aiutare i cittadini in stato di bisogno, pertanto, la partecipazione nella società Assicurazioni Generali s.p.a. si considera strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione. Il mantenimento della partecipazione in Assicurazioni Generali s.p.a. è motivato, inoltre, dalla salvaguardia del vincolo testamentario apposto sulla donazione con Deliberazione Consigliare n. 462 del 4/12/1961 con la quale il Comune di Trieste *"ha accettato l'eredità, così come essa è condizionata, e che con suo provvedimento del 10 luglio 1962 Div. II, n. 26375 Servizi Amministrativi della locale Prefettura, il Vice Prefetto Dirigente ha decretata l'autorizzazione, per questo Comune, di accettare l'eredità descritta, a condizione che siano costituiti dei capitali intangibili da indicarsi dagli esecutori testamentari, i cui utili siano destinati in perpetuo ad opere di beneficenza come disposto dalle tavole testamentarie della munifica"*. Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Trieste «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), del T.U.S.P.. Si evidenzia, infine, che la partecipazione del Comune di Trieste in Assicurazioni Generali s.p.a rientra nella previsione di cui al comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 175/2916 e s.m.i. che prevede che *"le pubbliche amministrazioni possono comunque detenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31.12.2015"*;

- HERA s.p.a.: la società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare: (a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe); (b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento); (c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti). Per la società HERA s.p.a. sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione rientrando nella categoria delle società che producono *servizi di interesse generale* di cui all'art. 4, commi 2, lettera a. e 9-bis, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione (art. 4, comma 1, T.U.S.P). Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, T.U.S.P., *"le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015"*. La partecipazione al capitale della società consente al Comune di Trieste di proseguire nella direzione (indicata dal

Consiglio Comunale in sede di adozione della Deliberazione n. 45 del 25 settembre 2012 di approvazione della fusione per incorporazione di Acegas aps holding s.r.l. in HERA s.p.a.) di: «(a) attuare un importante progetto industriale su base regionale; (b) creare un primario operatore nazionale nel settore delle public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; (c) realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali; (d) garantire una qualificata presenza sul territorio; (e) mantenere elevato il livello degli investimenti con particolare attenzione alla qualità ambientale e alla sicurezza» mediante l'esercizio dei diritti e delle prerogative assegnate ai soci pubblici in seno alla società (previsti tanto dal vigente statuto, quanto dai patti parasociali stipulati fra i predetti soggetti). Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Trieste «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), T.U.S.P.;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, e seguendo il procedimento e le modalità di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**RITENUTO** di formulare i seguenti indirizzi per l'alienazione, entro un anno dall'approvazione della presente deliberazione e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, delle partecipazioni detenute in:

- **APT s.p.a.:** ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l'alienazione della partecipazione sarà eseguita direttamente dal Liquidatore della società controllante (AMT s.r.l.) nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, *"fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*. La procedura ad evidenza pubblica di alienazione della quota di partecipazione dovrà avvenire, comunque, sulla base di una stima del valore della partecipazione effettuata da un soggetto qualificato utilizzando la metodologia di valutazione che assicura il maggior vantaggio economico per il Comune di Trieste. Nel caso specifico lo Statuto sociale di APT s.p.a. prevede all'articolo 9 il diritto di prelazione dei soci all'acquisto della quota del socio recedente. Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci la cessione della quota societaria avverrà in ottemperanza all'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. La procedura di alienazione della partecipazione dovrà concludersi entro un anno dalla data della presente deliberazione;

- **FAP Autoservizi s.p.a.:** ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l'alienazione della partecipazione sarà eseguita direttamente dal Liquidatore della società controllante (AMT s.r.l.) nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, *"fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*. La procedura ad evidenza pubblica di alienazione della quota di partecipazione dovrà avvenire, comunque, sulla base di una stima del valore della partecipazione effettuata da un soggetto qualificato utilizzando la metodologia di valutazione che assicura il maggior vantaggio economico per il Comune di Trieste. Nel caso specifico lo Statuto sociale di FAP Autoservizi s.p.a. prevede all'articolo 7 il diritto di prelazione dei soci all'acquisto della quota del socio recedente. Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci la cessione della quota societaria avverrà in ottemperanza all'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. La procedura di alienazione della partecipazione dovrà concludersi entro un anno dalla data della presente deliberazione; ;
- **TCD s.r.l.:** ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l'alienazione della partecipazione sarà eseguita direttamente dall'Ufficio Partecipazioni societarie nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, *"fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*. La procedura ad evidenza pubblica di alienazione della quota di partecipazione dovrà avvenire sulla base di una stima del valore della partecipazione effettuata da un soggetto qualificato utilizzando la metodologia di valutazione che assicura il maggior vantaggio economico per il Comune di Trieste. Al riguardo si fa presente che nel caso specifico lo Statuto sociale di TCD s.r.l., all'articolo 8, prevede il diritto di prelazione dei soci all'acquisto della quota del socio recedente. Inoltre, nel caso della società TCD s.r.l. il diritto di prelazione sussiste ed è espressamente previsto anche dalla legge. Infatti, nel caso come quello in esame, in cui l'alienazione della quota di partecipazione riguarda una "società mista", il comma 568-bis dell'articolo 1, della Legge 147/2013 (richiamato dal comma 614 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 a sua volta richiamato dal comma 8, dell'art. 24, del T.U.S.P.), attribuisce al socio privato detentore di una quota di almeno il 30%, il diritto di prelazione e cioè la preferenza, a parità di condizioni, per l'acquisto della quota di partecipazione posta in vendita. L'alienazione dovrà avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica, con la previsione nel bando o avviso di gara di una clausola che disponga che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte del socio che ha una partecipazione maggiore del 30% o degli altri soci in quota parte, della preferenza ad esso accordata dal citato comma 568-bis, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 e dallo Statuto sociale. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal socio/soci nel termine stabilito nel bando o avviso di gara e la quota posta in vendita potrà essere trasferita al socio/soci solo se l'offerta del medesimo/i sarà pari a quella massima raggiunta mediante la gara. Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica e di mancato

esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci la cessione della quota societaria avverrà in ottemperanza all'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. La procedura di alienazione della partecipazione dovrà concludersi entro un anno dalla data della Delibera consiliare di revisione delle partecipazioni societarie;

- Banca Popolare Etica s.c.p.a.: per la dismissione delle quote detenute si prevede di fare riferimento allo Statuto della società che, all'articolo 18 rubricato "Trasferimento delle azioni", prevede: *"Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall'assemblea dei Soci, come previsto dall'articolo 50 ultimo comma"*. Per quanto riguarda il prezzo di alienazione si farà riferimento al Prospetto informativo depositato presso la Consob in data 22 giugno 2017 a seguito di comunicazione dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 21 giugno 2017 protocollo n. 0081314/17, relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita di azioni ordinarie di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni ([www.consob.it/documenti/prospetti/2017/PU\\_176574.pdf](http://www.consob.it/documenti/prospetti/2017/PU_176574.pdf)). A pagina 360, del suddetto Prospetto informativo, viene così fissato il prezzo di cessione: *"Il prezzo unitario di cessione ed emissione delle Azioni è pari ad Euro 57,50 per ciascuna Azione (corrispondente al valore nominale di Euro 52,50 oltre ad un sovrapprezzo di Euro 5,00 per ogni Azione, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012)"*. Qualora la società non intenda acquistare le azioni si procederà all'alienazione mediante gara per asta pubblica con prezzo di cessione pari a 57,50 per azione. Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica la cessione delle azioni detenute avverrà in ottemperanza all'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. La procedura di alienazione della partecipazione dovrà concludersi entro un anno dalla data della Delibera consiliare di revisione delle partecipazioni societarie;
- Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l.: nel caso in cui non vada a buon fine la ricerca di una soluzione alternativa alla dismissione che permetta di proseguire l'azione del GAL a favore del territorio ovvero non subentri una norma di legge di modifica del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i diretta a salvaguardare la figura dei Gruppi di Azione Locale, la cessione della partecipazione dovrà avvenire mediante gara pubblica. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l'alienazione della partecipazione sarà eseguita direttamente dall'Ufficio Partecipazioni societarie nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, *"fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo*

*statuto*". In particolare il bando dovrà contenere la specifica che l'articolo 13 dello Statuto del GAL prevede il diritto di prelazione degli altri soci nonché l'informazione che la cessione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione (limitato all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il legittimo possesso e titolarità della quota in capo al cedente) e dell'Assemblea dei soci. In ultimo, qualora ogni fase fin qui illustrata non dia un esito positivo, si attiverà la procedura di cui all'articolo 2437ter del Codice Civile. La procedura di alienazione della partecipazione dovrà concludersi entro un anno dalla data della Delibera consiliare di revisione delle partecipazioni

**RICHIAMATI** i piani operativi di razionalizzazione già adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Delibera Consigliare n. 11/2015 e Delibera Consigliare 26/2016 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell' articolo 24, comma 2, T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell' allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire un'immediata applicazione della stessa nei termini di legge;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale num 82 di data 28.9.2017

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come risultanti dalla Relazione Tecnica (allegato A), unita alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO** che, a seguito della presente ricognizione straordinaria risultano rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. le seguenti società partecipate dal Comune di Trieste:

### PARTECIPAZIONI DIRETTE

- AMT s.p.a. in liquidazione;
- AMT Trasporti s.r.l. in liquidazione;
- Fiera di Trieste s.p.a. in liquidazione;
- Trieste Coffee Cluster s.r.l. in liquidazione;
- Esatto s.p.a. (società in house);
- Trieste Città Digitale s.r.l. - nel prosieguo TCD s.r.l. (società in house);

- Terminal Intermodale Trieste-Ferneti s.p.a.;
- Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l. - nel prosieguo GAL Carso s.c.a.r.l.;
- Banca Popolare Etica s.c.p.a.;

#### PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- Trieste Trasporti s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);
- TPL FVG s.c.a.r.l. (società a partecipazione indiretta tramite Trieste Trasporti s.p.a.);
- APT s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);
- FAP Autoservizi s.p.a. (società a partecipazione indiretta tramite AMT Trasporti s.r.l.);

rimanendo escluse dalla revisione straordinaria le società Assicurazioni Generali s.p.a. e Hera s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del T.U.S.P., in quanto società quotate, nonché la partecipazione nella società Intermodale Cervignano del Friuli S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g. del T.U.S.P., in quanto società non rientrante nella definizione di "*partecipazione indiretta*";

**3. DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui alle premesse e specificamente illustrate nell'allegato A "Relazione Tecnica", il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie detenute dal Comune di Trieste:

- Esatto s.p.a.;
- Terminal Intermodale Trieste-Ferneti s.p.a.;
- Trieste Trasporti s.p.a.;
- TPL FVG s.c.a.r.l.;

**4. DI CONFERMARE**, per le motivazioni e con le modalità riportate nelle premesse, le procedure di liquidazione delle seguenti società:

- AMT s.p.a. in liquidazione;
- AMT Trasporti s.r.l. in liquidazione;
- Fiera di Trieste s.p.a. in liquidazione;
- Trieste Coffee Cluster s.r.l. in liquidazione;

**5. DI PROCEDERE**, per le motivazioni e con le modalità di cui alle premesse, all'alienazione delle seguenti partecipazioni societarie:

- APT s.p.a.;
- FAP Autoservizi s.p.a.;
- TCD s.r.l.;
- Banca Popolare Etica s.c.p.a.;

- GAL Carso s.c.a.r.l.;

6. **DI DARE ATTO** del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale num 82 di data 28.9.2017

7. **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale la definizione operativa delle procedure e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

8. **DI DISPORRE** la comunicazione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

9. **DI DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. e con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., alla struttura prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P., istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

10. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del T.U.S.P., alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui al suddetto articolo;

11. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 19, in considerazione dell'urgenza di procedere all'immediata attuazione di quanto in esso contenuto.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina:

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 25 SET. 2017 Il Direttore F.to dott. Vincenzo DI MAGGIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 25.9.17 Il Direttore T. dott.ssa GIOVANNA TIRICO

**Il Presidente Gabrielli** pone in trattazione la proposta deliberativa di iniziativa consiliare avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 e s.m.i. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare e relative determinazioni"*; licenziata dalla competente Commissione consiliare con discussione in Aula.

La presente deliberazione è parte del verbale di seduta  
n. 43 del 2 ottobre 2017 al numero d'ordine 104

Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel **file audio 171002.mp3** da **6.05.52** a **6.09.24**

**Il Presidente**, terminati gli interventi, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di deliberazione in oggetto.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti 35, favorevoli 30, astenuti 5. [vedasi tabulato n. 1]

Pone quindi in votazione palese la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti 35, favorevoli 35. [vedasi tabulato n. 2]

Sulla base delle predette votazioni la delibera viene **APPROVATA**,  
dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
ed assume il numero **44**.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Marco Gabrielli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
Mauro Silla

-----  
Consiglio comunale del 03-10-2017

Votazione n. 2.013 alle ore 01:01

Atto: D.C. n° 44/2017

Oggetto:

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....35

Partecipanti alla votazione.....35

Di cui

Favorevoli.....30

Contrari..... 0

Astenuti..... 5

Non partecipanti alla votazione..... 0

-----  
**ESPRESSIONI DI VOTO**

**FAVOREVOLI [30]**

APOLLONIO , BABUDER , BARBO , BASSA POROPAT , BERTOLI , BETTIO , CAMBER ,  
CASON , CAVAZZINI , CLAUDIO , COSOLINI , DAL TOE' , DECLICH , FAMULARI ,  
GABRIELLI , GHERSINICH , GIACOMELLI , GRIM , LIPPOLIS , MARINI , MARTINI ,  
PANTECA , POLACCO , POLIDORI , REPINI , RESCIGNO , ROBERTI , SVAB , TONCELLI ,  
TUIACH

**CONTRARI [ 0]**

**ASTENUTI [ 5]**

BASSO , BERTONI , GIANNINI , IMBRIANI , MENIS

**NON VOTANTI [ 0]**

-----  
Consiglio comunale del 03-10-2017

Votazione n. 2.014 alle ore 01:01

Atto: D.C. n° 44/2017

Oggetto: IMM. ESEG.

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....~~32~~ 35

Partecipanti alla votazione.....~~30~~ 35

Di cui

Favorevoli.....~~30~~ 35

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione.....~~20~~

-----  
**ESPRESSIONI DI VOTO**

**FAVOREVOLI** [~~30~~] 35

POLLONIO, BABUDER, BARBO, BASSA POROPAT, BASSO, BERTOLI, BETTIO, CAMBER, CASON, CAVAZZINI, CLAUDIO, COSOLINI, DAL TOE', DECLICH, FABRIELLI, GHERSINICH, GIACOMELLI, GIANNINI, IMBRIANI, LIPPOLIS, MARINI, MARTINI, PANTECA, POLACCO, POLIDORI, RESCIGNO, ROBERTI, SVAB, TONCELLI, VIACH, FAMULARI, REPINI, BERTONI, GRIM, MENIS

**CONTRARI** [ 0 ]

**ASTENUTI** [ 0 ]

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE ATTESTA CHE I CONSIGLIERI BERTONI, FAMULARI, GRIM, MENIS E REPINI, PRESENTI IN AULA, HANNO DICHIARATO DI NON ESSERE RIUSCITI AD ESPRIMERE COMPIUTAMENTE IL PROPRIO VOTO, CHE INTENDEVA ESSERE FAVOREVOLE.**

**NON VOTANTI** [~~20~~]

FAMULARI, REPINI

